



COMUNE DI GAGGIO MONTANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

UFFICIO DEMOGRAFICI

P.zza A. Brasa – 40041 Gaggio Montano Tel 0534/38003 – 37439 Fax 0534/38514

SI INFORMANO I CITTADINI CHE PRESSO L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI SONO A DISPOSIZIONE I MODULI PER LA

RACCOLTA DELLE FIRME PER LE SEGUENTI PROPOSTE REFERENDARIE:

“Volete voi che sia abrogato l’art. 19 ter “Leggi speciali in materia di animali” delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall’art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, limitatamente alle seguenti parole: “di allevamento” e “nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”?”

“Volete voi che sia abrogato l’art. 19 ter “Leggi speciali in materia di animali” delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall’art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, limitatamente alle seguenti parole: “alle manifestazioni storiche e culturali” e “nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”?”

“Volete voi che sia abrogato l’art. 19 ter “Leggi speciali in materia di animali” delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall’art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, limitatamente alle seguenti parole: “di sperimentazione scientifica sugli stessi” e “nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”?”

«VOLETE VOI CHE SIA ABROGATO L'ART. 19 TER “LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI ANIMALI” DELLE DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE PENALE REGIO DECRETO 28 MAGGIO 1931, N. 601, INTRODOTTO DALL'ART. 3 LEGGE 20 LUGLIO 2004, N. 189 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”, LIMITATAMENTE ALLE SEGUENTI PAROLE: “DI CACCIA” E “NONCHÉ DALLE ALTRE LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI ANIMALI”?»

«VOLETE VOI ABROGARE L'ART. 842 DEL CODICE CIVILE, APPROVATO CON R.D. DEL 16 MARZO 1942 N. 262, LIMITATAMENTE A: RUBRICA "CACCIA E"; PRIMO COMMA "IL PROPRIETARIO DI UN FONDO NON PUO' IMPEDIRE CHE VI SI ENTRI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA, A MENO CHE IL FONDO SIA CHIUSO NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE SULLA CACCIA O VI SIANO COLTURE IN ATTO SUSCETTIBILI DI DANNO" E SECONDO COMMA "EGLI PUO' SEMPRE OPPORSI A CHI NON E' MUNITO DELLA LICENZA RILASCIATA DALL'AUTORITA"?»

«VOLETE VOI CHE SIA ABROGATO L'ART. 1, COMMA 6, LETTERA A), LEGGE 9 LUGLIO 1990, N. 185, RUBRICATA "NUOVE NORME SUL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO", E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (CHE PREVEDE: "6. L'ESPORTAZIONE, IL TRANSITO, IL TRASFERIMENTO INTRACOMUNITARIO E L'INTERMEDIAZIONE DI MATERIALI DI ARMAMENTO SONO ALTRESI' VIETATI: A)VERSO I PAESI IN STATO DI CONFLITTO ARMATO, IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DELL'ART. 51 DELLA CARTA DELLE NAZIONI UNITE, FATTO SALVO IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI DELL'ITALIA O LE DIVERSE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DA ADOTTARE PREVIO PARERE DELLE CAMERE") LIMITATAMENTE ALLE PAROLE "O LE DIVERSE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DA ADOTTARE PREVIO PARERE DELLE CAMERE"?»